CAMERA DEI DEPUTATI N. 1818

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PATARINO

Norme in favore dei dipendenti civili e militari dello Stato e degli enti locali invalidi per servizio

Presentata il 22 dicembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge intende portare all'attenzione del Parlamento un problema che riguarda quei cittadini che, alle dipendenze delle Forze armate o dei Corpi di pubblica sicurezza, hanno perduto l'integrità fisica.

In queste situazioni vengono a trovarsi tanti ufficiali, sottufficiali o graduati delle Forze dell'ordine che, cessati dal servizio (spesso solo dopo pochi anni) per infermità da esso dipendente, hanno dovuto interrompere il proprio rapporto di lavoro senza poter conseguire il massimo sviluppo della carriera, e vedendosi attribuire una pensione privilegiata ordinaria assai inferiore a quella in godimento dei pari grado, magari con lesioni meno gravi o addirittura senza la benché minima infermità, ma con maggiore anzianità.

Se può essere accettato che un trattamento normale di pensione sia differenziato a seconda del livello di retribuzione e di anzianità di servizio, di fronte ad una pensione concessa per indennizzare una invalidità – al fine di evitare valutazioni discriminatorie – deve invocarsi anche un principio diversificatore.

Ora, se il problema non può essere sanato con piena equiparazione con il personale in servizio od in quiescenza, è possibile però prevedere nei confronti dei titolari di pensione privilegiata il riconoscimento di un aumento di cinque anni dell'anzianità utile maturata prima dell'evento invalidante.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Ai dipendenti civili e militari dello Stato e degli enti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, titolari di pensione privilegiata che hanno maturato il diritto al trattamento normale di pensione, spetta un abbuono di cinque anni ai fini del calcolo della indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio.

2. I dipendenti di cui al comma 1 che non hanno maturato il diritto al trattamento normale di pensione ed i militari titolari della pensione privilegiata prevista all'articolo 67, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, possono chiedere che il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo sia computato ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza normale, risultante dall'ulteriore servizio reso alle dipendenze dello Stato o di ente locale amministrato dal Ministero del tesoro.

3. La richiesta di cui al comma 2 può essere presentata entro cinque anni dalla cessazione dal servizio o dalla riassunzione del dipendente presso altra amministrazione.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1818
Lire 500